



COMUNE DI FONTANELLATO

Delibera di Consiglio Comunale

N. 4

DEL 28/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU 2022.

L'Anno duemilaventidue questo giorno ventotto del Mese di Gennaio alle ore 18:30 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione, in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa di riferimento.

Alla trattazione del presente argomento, risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
SPINAZZI LUIGI	X	
RIVARA MATTIA	X	
TRIVELLONI FRANCESCO	X	
TORTELLI FLAMINIA	X	
BOMMEZZADRI MARTA	X	
GORRERI SABRINA	X	
FRAZZANI SILVANA	X	
CARRAGLIA MAURIZIO	X	
MODERNELLI CORRADO		X
ARDUINI UBALDO	X	
CARUSO ANNA	X	
PAPOTTI LUCA		X
ALLEGRI BENITO		X

<i>Totale Presenti</i>	10
<i>Totale Assenti</i>	3

Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli.

Il Dott. Luigi Spinazzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri://.



COMUNE DI FONTANELLATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 11 del 08.04.2021 avente il seguente oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni nuova IMU 2021;
- n. 10 del 12.06.2020 avente il seguente oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni nuova IMU 2020 e relativo regolamento”;

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto d’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo



COMUNE DI FONTANELLATO

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2022 è analoga a quella già concessa nell'anno 2021, tenendo conto che solo dal 2023 i Comuni potranno esercitare tale facoltà attenendosi esclusivamente a fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del MEF, non ancora emanato;

RICHIAMATO il comma 751 della legge 160/2019 che prevede: "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I



COMUNE DI FONTANELLATO

comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”

PRESO ATTO delle seguenti modifiche normative in merito all'IMU intervenute nell'anno 2021 :

- art. 5 decies del D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021 che modifica la definizione di abitazione principale ai fini IMU contenuta nel comma 741, lett. b) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, è possibile beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione per le categorie A/01, A08 e A09) per un solo immobile a scelta dal nucleo stesso. Di fatto viene uniformato il trattamento agevolativo sia per i coniugi che hanno le residenze disgiunte nello stesso comune che per i coniugi che hanno le residenze disgiunte in comuni diversi. Non trattandosi di norma di interpretazione autentica, la disposizione normativa entra in vigore dal 21 dicembre 2021 e di conseguenza la relativa agevolazione dall'anno d'imposta 2022;
- comma 743 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,50%; il che significa che la riduzione d'imposta passa dal 50% (vigente nel 2021) al 62,50%;

RICHIAMATO il DUP 2022.2024, così come approvato in data odierna, che in merito alla politica tributaria prevede: “Si intende prevalentemente confermare la politica tributaria in vigore per l'anno 2021, con le seguenti precisazioni:

- In merito all'IMU: eliminazione del regime di esenzione per gli immobili di proprietà dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) al fine di allinearsi al regime impositivo applicato dagli altri soci;”

CONSIDERATO opportuno, in coerenza con il DUP 2022.2024, disporre di:

- Confermare le aliquote IMU 2021, compresa l'aliquota pari a zero per l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- Non avvalersi più dal 2022 della facoltà prevista dall'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 207 del 4.05.2011, il quale stabilisce che “i comuni, le province, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dei tributi di loro pertinenza”;



COMUNE DI FONTANELLATO

VISTO il prospetto delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

PRESO ATTO che:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021, ha previsto il differimento del bilancio di previsione 2022 al 31 marzo 2022;
- il comma 767 della legge n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti della nuova IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economie e finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo inserimento sul Portale del Federalismo entro il 14 ottobre;
- la risoluzione n. 1/DF del 18.2.2020 ha definitivamente chiarito che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale soltanto dal 2023 o dall'emanazione del relativo decreto attuativo previsto dal comma 756 della legge n. 160/2019;
- il D.M. del MEF del 20 luglio 2021 ha stabilito che dall'anno 2022 le delibere tariffarie e regolamentari dell'entrate comunali dovranno essere redatte secondo le specifiche tecniche contenute nello medesimo decreto, al fine del prelievo automatizzato delle informazioni in esse contenute;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (legge di conversione n. 213/2012), registrato al protocollo n. 501.2022 e in atti alla presente;

UDITO l'intervento dell'Ass. Tortelli, che illustra in contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da registrazione audio della seduta su file digitale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. 213/2012:



COMUNE DI FONTANELLATO

- favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Stefania Ziveri per quanto attiene la regolarità tecnica;
- favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene regolarità contabile, comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CONSIGLIERI assegnati n 13 (tredici), assenti n. 3 (tre) , presenti n. 10 (dieci) ;

CON VOTI:

- favorevoli n. 8 (otto) ,
- contrari n. // (nessuno),
- astenuti:n. 2 (Caruso e Arduini),

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e da n. 8 (otto) Consiglieri votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il prospetto delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU per l'anno 2022, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;
2. DI STABILIRE che il pagamento dell'IMU dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti scadenze: **16 giugno e 16 dicembre 2022**;
3. DI PRENDERE ATTO che:
 - dal primo gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita sono esenti da IMU (comma 751 della legge 160/2019) fintanto che permane detta destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - che è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione per le categorie A/01, A08 e A09) per un solo immobile a scelta dal nucleo stesso nel caso in cui i componenti di questo abbiano le residenze anagrafiche in comuni diversi (l'art. 5 decies del D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021);
4. DI NON CONFERMARE, dal 1 gennaio 2022 e seguenti, l'esenzione degli immobili di proprietà di aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
5. DI PRENDERE ATTO che anche per l'anno d'imposta 2022 sarà mantenuta l'aliquota agevolata dello 0,5% solo per i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado in presenza dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016;



COMUNE DI FONTANELLATO

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all' art, 1 comma 767, della legge n. 160/2019 (14 ottobre 2020) mediante inserimento della stessa sul Portale del Federalismo;
7. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza proseguire l'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, con separata votazione,

CONSIGLIERI assegnati n 13 (tredici), assenti n. 3 (tre) , presenti n. 10 (dieci) ;

CON VOTI:

- favorevoli n. 8 (otto) ,
- contrari n. // (nessuno),
- astenuti:n. 2 (Caruso e Arduini),

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e da n. 8 (otto) Consiglieri votanti,

DELBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Luigi Spinazzi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Granelli